



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

ORDINANZA N° 3 del 9 OTT. 2008

OGGETTO: contrasto alla sosta e allo stazionamento di caravan, autocaravan, camper

## IL SINDACO

Premesso che:

- le aree del territorio comunale adibite a posteggio fuori dalla sede stradale sono utilizzate frequentemente per la sosta e lo stazionamento di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva;
- il fenomeno, che si è diffuso in modo significativo nel periodo estivo, incide negativamente sulla libera fruizione degli spazi pubblici e sull'utilizzo delle aree di sosta fuori dalla sede stradale da parte dei cittadini;
- lo stazionamento dei mezzi mobili di pernottamento comporta anche l'occupazione di suolo pubblico con vettovaglie ed altri oggetti che comportano una situazione di illegalità e di disordine con la lesione del decoro della città;
- la sosta prolungata di autocaravan, di roulotte e di altri veicoli simili in aree non attrezzate può generare ulteriori problemi di carattere igienico sanitario e di degrado;

Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il fenomeno descritto per limitare le conseguenze negative sulla sicurezza urbana e sul decoro della città;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata al Prefetto della provincia di Reggio Calabria;



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

## ORDINA

**In tutto il territorio comunale è vietato stazionare con caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, allestendo un accampamento anche mediante l'occupazione di suolo pubblico con vettovaglie, biancheria, ecc. e con altri strumenti utilizzati per la realizzazione di un "campo".**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 con pagamento in misura ridotta dell'importo di € 300,00, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08/09/2008, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico ed a cessare il comportamento vietato. Nel caso non venga effettuato il ripristino dei luoghi, provvederà il Comune a spese dei trasgressori previste in euro 100,00 per la chiamata d'intervento del personale incaricato, aumentate di euro 50,00 per ogni periodo minimo, rapportato alla mezz'ora, nel quale il personale rimane impegnato nelle operazioni di pulizia e di rimozione. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Dr. Giuseppe Scopelliti